

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1964

Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 luglio 1959 n. 593, modificando la legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha disposto che, nei limiti dell'assegnazione annua di lire 400 milioni, il Consiglio provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, all'approvazione dello stato di previsione ed alla gestione delle spese. Dello stato di previsione deve essere data comunicazione al Parlamento; ed il rendiconto di ciascun esercizio va sottoposto alla Corte dei conti.

Nella concreta applicazione di queste norme sono sorti dubbi e perplessità circa la portata dell'autonomia amministrativa che con essa è stata riconosciuta al CNEL, onde è sembrato opportuno definire in via legislativa il contenuto ed i limiti di detta autonomia in modo da eliminare ogni incertezza interpretativa ed ogni conseguente difficoltà nell'ordinato svolgimento della gestione.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, dettando alcune norme integrative dell'ordinamento del CNEL intese a precisare in termini adeguati alla rilevanza costituzionale dell'organo ed alle peculiari esigenze del suo funzionamento, la sfera di autonomia amministrativa già sancita dalla legge del 1959.

Il riconoscimento al CNEL della facoltà di disciplinare, nell'ambito della sua legge istitutiva, situazioni non espressamente previste o da questa solo in parte regolate, appare infatti come una logica esplicitazione ed una naturale conseguenza del potere già attribuito al Consiglio di valutare in modo esclusivo le esigenze del proprio funzionamento, sia nei riguardi della previsione delle spese, sia nei riguardi dei singoli atti di gestione e pertanto s'inquadra esattamente nel sistema di autonomia posto in essere con la citata legge del 1959.

Ispirandosi a tale criterio, l'articolo 1 del disegno di legge demanda ad apposito regolamento deliberato dallo stesso Consiglio ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (e cioè nelle forme già previste per il regolamento interno dell'Organo dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33), la determinazione dei criteri per la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, per la gestione delle spese in esso iscritte, per la formazione e presentazione del conto consuntivo.

Con identica procedura lo stesso articolo 1 stabilisce che siano determinati le misure ed i criteri di corresponsione delle dia-

rie di presenza e dei rimborsi di spese spettanti ai membri del Consiglio ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge n. 33 del 1957, ed alle persone invitate alle sedute a norma dell'articolo 15 della legge stessa.

Sempre nelle stesse forme il Consiglio provvederà a determinare la misura delle indennità di carica che l'articolo 2 del disegno di legge attribuisce al Presidente ed ai Vice Presidenti.

L'articolo 3 chiarisce i dubbi insorti circa l'esatta portata dell'articolo 12 della legge istitutiva, stabilendo espressamente che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari; mentre l'articolo 4 definisce la posizione e il trattamento economico del Segretario generale considerando anche la ipotesi in cui l'ufficio venga conferito per incarico a persona che sia già dipendente statale di ruolo. Il trattamento economico del Segretario generale, in considerazione dell'importanza e delicatezza della funzione, viene stabilito con riferimento al coefficiente 970 degli stipendi degli impiegati dello Stato.

Contestualmente alle suesposte integrazioni, è parso indispensabile dotare il CNEL di propri ruoli organici, dato che il comando di personale di altre Amministrazioni — con il quale, secondo le norme in vigore, si dovrebbe integralmente provvedere al funzionamento dell'Organo — si è rivelato in pratica strumento non idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze del Consiglio. Le pubbliche Amministrazioni, infatti, non sono propense, di regola, a privarsi dell'opera di propri funzionari, soprattutto di quelli che si distinguono per preparazione ed esperienza; e, d'altra parte, gli stessi impiegati comandati sono riluttanti a restare lontani dalle Amministrazioni di appartenenza, per il pregiudizio che può derivarne alla progressione di carriera.

Per tali motivi è stata inserita nel disegno di legge un'apposita norma (articolo 5)

che conferisce delega al Governo per l'istituzione dei ruoli del personale del CNEL, fissando precisi criteri direttivi in base ai quali gli organici non potranno superare complessivamente il numero di 80 posti e le carriere ed i coefficienti di stipendio annessi alle singole qualifiche dovranno essere determinati in corrispondenza a quelli previsti per il restante personale statale.

La delega contempla inoltre la disciplina dei comandi e il conferimento degli incarichi, nel presupposto che, anche dopo l'istituzione dei ruoli, sia opportuno consentire al CNEL — soprattutto in relazione ai compiti di studio e indagine che esso intenda assolvere direttamente — di avvalersi, nella misura del possibile, della collaborazione di qualificato personale di altre Amministrazioni ed enti oppure di estranei esperti nelle materie economiche e sociali.

La delega si estende, poi, alla disciplina della prima formazione dei ruoli, da attuarsi con il criterio di trasferire in essi, sulla base del titolo di studio posseduto e delle funzioni esercitate, il personale già in servizio presso il CNEL da almeno un anno, che ne faccia domanda e sia riconosciuto meritevole da apposita Commissione.

Infine, con l'articolo 6, si provvede ad un congruo aumento dell'assegnazione annua del CNEL a suo tempo stabilita nella somma di 400 milioni annui.

Tale assegnazione, rivelatasi già da tempo insufficiente, sia per l'accresciuta attività degli organi consiliari, sia per l'aumentato costo dei servizi, deve essere necessariamente adeguata anche in dipendenza della prevista istituzione dei ruoli organici del personale. Essa viene elevata a 500 milioni per l'esercizio finanziario 1965, mentre per gli esercizi successivi se ne demanda la determinazione alle leggi annuali di approvazione del bilancio.

Alla copertura del conseguente onere finanziario per l'esercizio finanziario 1965 si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile (legge 3 novembre 1964, n. 1190).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per la formazione e l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la gestione delle spese in esso iscritte e per la formazione e presentazione del conto consuntivo, ai sensi dell'articolo unico, comma secondo e terzo, della legge 25 luglio 1959, n. 593;

b) le misure e i criteri per la corresponsione delle diarie di presenza nonché le modalità del rimborso delle spese per i membri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e per le persone invitate alle sedute a norma dell'articolo 15 della legge stessa.

Art. 2.

Al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta un'indennità di carica, la cui misura sarà stabilita con regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari ».

Art. 4.

L'articolo 18, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i seguenti:

« Il Segretario generale è assimilato ad ogni effetto agli impiegati dello Stato con qualifica corrispondente al coefficiente 970.

Quando l'ufficio di Segretario generale venga conferito per incarico a persona che sia già dipendente statale di ruolo, questi è collocato fuori ruolo nelle forme stabilite dal proprio ordinamento, con diritto, a carico del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al trattamento più favorevole fra quello che gli compete secondo la sua posizione di stato e quello previsto dal comma precedente ».

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonché per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio.

All'emanazione di dette norme sarà provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

2) salvo quanto stabilito dall'articolo 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie.

Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con il criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato, prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza, e con il riconoscimento al restante personale della facoltà di riscatto, ai fini previdenziali e di quiescenza, del periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sarà licenziato con il trattamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965, in lire 500 milioni.

Per gli esercizi finanziari 1966 e successivi l'assegnazione per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.